

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 59-23222/2014

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-sexies del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Installazione: **Verniciatura di componenti in materiale plastico per il settore automobilistico - cat. 6.7**
Sede operativa: via A. Cruto 2 - Moncalieri
Gestore: **BIENNE INDUSTRIA VERNICIATURE S.R.L.**
Sede legale: via A. Cruto 2 – Moncalieri
C.F.: 11111730013
Posizione SIA: 002226

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- in data 27/12/2012, prot. n. 348 del 3/01/2013, l'impresa *BIENNE s.r.l.*, in qualità di gestore, ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/06 al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 80-1125152 del 8 ottobre 2007 per l'esercizio dell'installazione in oggetto in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - o 6.7– trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per [omissis] verniciare [omissis], con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno;
- l'autorizzazione integrata ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione, rientrante fra quelle dell'allegato VIII della parte seconda del d.lgs 152/06, a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 29-bis del d.lgs. 152/06 l'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI dello stesso decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa; nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili tratte dai documenti BRef (BAT Reference documents) pubblicati dalla Commissione Europea;
- con d.g.r. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 la Regione Piemonte ha definito la Provincia come soggetto competente per l'approvazione di progetti, per il rilascio delle autorizzazioni e per il controllo integrato delle attività produttive e terziarie;

- ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la Provincia di Torino ha comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. 13562 del 23/01/2013;
- in data 21/03/2013 si è svolto un incontro tecnico presso l'installazione nel corso del quale sono state chieste integrazioni alla domanda di autorizzazione, specificate nel verbale di ARPA acquisito agli atti del procedimento (prot. 54111 del 25/03/2013);
- l'impresa Bienne ha trasmesso una prima parte della documentazione integrativa in data 11/04/2013, ns. prot. 67680 e in data 03/05/2013, ns. prot. 81368;
- in data 21/05/2013, prot. 89844 sono state chieste ulteriori integrazioni ritenute necessarie a seguito dell'esame della documentazione già trasmessa; l'impresa Bienne ha trasmesso tali integrazioni in data 01/07/2013, ns. prot. 116972;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 29-quarter del d.lgs. 152/06 è stata convocata la conferenza dei servizi con lettera del 28/05/2013, prot. 94935, alla quale sono stati invitati:
 - o il Sindaco del Comune di Moncalieri;
 - o il Dipartimento di Torino dell'ARPA Piemonte;
 - o la SMAT s.p.a. in qualità di Gestore del servizio idrico integrato;
 - o il Dipartimento di prevenzione dell'ASL TO5;
 - o il Servizio Qualità dell'aria della Provincia, referente per le emissioni in atmosfera;
 - o il Servizio Tutela ambientale della Provincia, referente per la valutazione del rischio industriale;
 - o il gestore dell'installazione;
- la prima riunione della conferenza dei servizi è stata convocata in data 10/07/2013, alla quale hanno partecipato, oltre alla amministrazione procedente, i referenti del Servizio Qualità dell'aria e del Servizio Tutela Ambientale della Provincia, dell'ARPA, dell'ASL TO5, della SMAT, i rappresentanti delegati dal gestore dell'installazione, mentre il Comune di Moncalieri ha inviato un parere scritto;
- nell'ambito della conferenza dei servizi è stato chiesto al gestore dell'installazione una valutazione più approfondita delle emissioni di solventi e si è pertanto deciso di convocare in data 30/07/2013 una seconda riunione della conferenza al fine di esaminare in dettaglio tale aspetto; oltre alla amministrazione procedente, hanno partecipato alla riunione del 30/07/2013 i referenti del Servizio Qualità dell'aria della Provincia, dell'ARPA, della SMAT e i rappresentanti delegati dal gestore dell'installazione;
- sulla base delle valutazioni svolte in conferenza dei servizi, è stato quindi chiesto al gestore un piano di adeguamento, che la società ha presentato in data 06/11/2013, ns. prot. 189931;
- un incendio sviluppatosi nello stabilimento nella notte tra il 22 e il 23 gennaio 2014, ha reso inagibili parte delle strutture e inutilizzabile una delle linee produttive;
- in data 3/02/2014 si è svolto un incontro con il gestore dell'installazione durante il quale la società ha illustrato la situazione dello stabilimento dopo l'incendio e ha evidenziato la necessità di rivedere il piano di adeguamento già presentato in funzione delle possibili modifiche degli impianti; nello stesso incontro sono stati segnalati da parte della Provincia le carenze e chiarimenti necessari emersi dalla valutazione delle

ultime integrazioni del 6/11/2013 e si è pertanto chiesta la presentazione di un nuovo piano di adeguamento dell'installazione;

- in data 11/02/2014, ns. prot. 26030, il gestore ha trasmesso il nuovo piano di adeguamento per la riduzione della emissioni di solventi, proponendo l'installazione di un impianto di abbattimento;
- in data 13/05/2014, ns. prot. 81828, il gestore ha trasmesso la documentazione relativa alle caratteristiche tecniche dell'impianto di trattamento delle emissioni in atmosfera di cui al punto precedente;
- in data 16/06/2014, ns. prot. 101102, il gestore ha trasmesso una ulteriore proposta di adeguamento che modifica in parte il progetto presentato in data 11/02/2014;
- con la stessa nota del 16/06/2014, il gestore ha comunicato la fusione della società Bienne s.r.l. con la società Bienne Holding s.p.a. mediante la costituzione della nuova società Bienne industria verniciature s.r.l., che subentra nella gestione dell'installazione;

ESAMINATA:

- la documentazione presentata dall'impresa con l'istanza di rinnovo e nelle successive integrazioni e i dati raccolti nell'ambito del monitoraggio ambientale svolto dal gestore;

ACQUISITI:

- i verbali delle riunioni della conferenza dei servizi del 10/07/2013 e del 30/07/2013;
- il parere del Comune di Moncalieri trasmesso con nota prot. 119864 del 08/07/2013;
- il parere della SMAT s.p.a., in qualità di gestore del servizio idrico integrato, trasmesso con nota prot. 73531 del 24/04/2014;

RILEVATO CHE:

- nell'installazione in oggetto è svolta l'attività di verniciatura di componenti in materiale plastico per il settore automobilistico; il ciclo di lavorazione comprende le fasi di preparazione e pulizia delle superfici, varie fasi di applicazione delle vernici in cabine sia con postazioni robotizzate sia con postazioni manuali, l'essiccazione delle vernici in forni di cottura; sono inoltre svolte attività connesse di finitura quali carteggiatura e lucidatura dei pezzi verniciati;
- la capacità massima annua complessiva precedentemente autorizzata è di 367 tonnellate di prodotti vernicianti all'anno e 172 tonnellate di composti organici volatili all'anno;
- successivamente al rilascio dell'AIA, il gestore ha comunicato le seguenti modifiche:
 - o messa in opera della linea di verniciatura 805 per la verniciatura di tettucci veicoli industriali;
 - o messa in opera della linea 880 di verniciatura manuale a velo d'acqua per la produzione di particolari automobilistici;
 - o dismissione dell'impianto "Plasma" e modifica del punto di emissione C4;
 - o dismissione delle 3 cabine di ritocchi manuali e dei relativi punti di emissione in atmosfera

- attualmente sono presenti 4 linee di verniciatura denominate linee 800, 810, 805 e 880, la cui capacità complessiva è di 521 tonnellate di prodotti vernicianti all'anno; considerando l'attuale contenuto medio di solventi nei prodotti vernicianti pari al 55%, come risulta dal piano gestione solventi previsionale riferito all'anno 2013, l'attuale capacità massima dell'installazione è pertanto di 290 ton/anno di consumo di solventi;
- a causa dell'incendio sviluppatosi a gennaio 2014 sono al momento inutilizzabili la linea di verniciatura L810 per la quale è stato pertanto presentato dal gestore un piano di ripristino, mentre è previsto lo spostamento della linea 880 presso un altro stabilimento della società;
- per l'installazione in oggetto non sono state ad oggi emanate le Conclusioni sulle BAT previste dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED) e si è pertanto preso in esame il seguente documento BRef :
 - o Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents, adottato dalla Commissione Europea ad Agosto 2007;
- con riferimento alle emissioni in atmosfera:
 - o dalla attività dell'installazione si originano emissioni in atmosfera di solventi provenienti dalle fasi di verniciatura ed essiccazione, e di polveri provenienti dalle fasi di verniciatura e dalle altre fasi di finitura;
 - o l'attività dello stabilimento è soggetta alle condizioni dell'art. 275 del d.lgs. 152/06 sulle emissioni di solventi; in particolare il gestore è tenuto alla redazione e presentazione del piano gestione solventi;
 - o il BRef di settore definisce BAT la riduzione delle emissioni di solvente mediante l'utilizzo di vernici a basso contenuto di solventi o l'utilizzo di tecniche di abbattimento dei composti organici volatili per raggiungere un livello di emissione compreso tra 0,25 e 0,35 kg COV emessi per kg di prodotto secco applicato;
 - o sulla base del piano gestione solventi presentato negli anni passati dal gestore, risulta che non è garantito il rispetto del valore di emissione di 0,35 kg COV emessi per kg di prodotto secco applicato; l'uso di vernici a basso contenuto di solventi è attualmente adottato solo per alcune fasi del processo e solo una parte delle emissioni convogliate sono inviate a un impianto di abbattimento;
 - o con riferimento ai livelli emissivi riportati nel documento BRef, è pertanto necessario l'adeguamento dell'installazione per la riduzione delle emissioni complessive di solvente;
 - o al fine di garantire il raggiungimento dei valori di riferimento stabiliti dal BRef, il gestore ha proposto un piano di adeguamento che prevede sia la riduzione dei solventi alla sorgente mediante la sostituzione delle vernici a base solvente con altre a base acqua e l'aumento dell'efficienza della applicazione, sia la realizzazione di un nuovo sistema di captazione e abbattimento centralizzato delle emissioni, come meglio dettagliato nel successivo allegato tecnico; mediante tali interventi il gestore dichiara di essere in grado di rispettare valori di emissione compresi tra 0,25 e 0,35 kg solvente per kg di prodotto secco applicato;

- il progetto di adeguamento inizialmente presentato in data 11/02/2014 è stato successivamente modificato a seguito della variazione del tipo di prodotti utilizzati sulla linea 805, dell'intenzione di dismettere la linea 880, e della scelta di mantenere tre distinti punti di emissione per le emissioni provenienti dalla linea di verniciatura 800;
- con riferimento alle emissioni in acqua:
 - lo stabilimento è allacciato a una pubblica fognatura separata, costituita da due reti, una destinata alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (fognatura bianca) e una destinata alla raccolta e convogliamento dei reflui urbani (fognatura nera) gestita da SMAT;
 - dalla attività dell'installazione si originano reflui industriali che sono in parte scaricati in fognatura nera, mentre una parte sono scaricati in fognatura bianca; i reflui domestici provenienti dai servizi igienici sono scaricati in fognatura nera; le acque meteoriche provenienti dai tetti e dalle superfici scoperte sono convogliate in fognatura bianca;
 - all'interno dello stabilimento non sono state individuate dal gestore superfici scolanti ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte 1/R/2006;
- la gestione dei rifiuti avviene secondo le modalità del deposito temporaneo previsto dall'art. 183, c. 1, lett. bb);
- lo stabilimento non risulta assoggettato agli obblighi di cui agli art 6 e 7 del d.lgs 334/99 (cd. Seveso) e dalla valutazione secondo i parametri stabiliti dal PTC della Provincia risulta sotto la soglia di applicazione dell'art.19 delle norme di attuazione del piano;
- con riferimento alle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee, il gestore propone la realizzazione di una impermeabilizzazione del bacino dove sono stoccati parte dei rifiuti;
- lo stabilimento ricade in classe acustica VI – area industriale; non sono state presentate dal gestore valutazioni sulle emissioni di rumore, che sono in programma nel corso del 2014;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- successivamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo dell'AIA da parte del gestore, il d.lgs. 46/2014, recependo la direttiva IED 2010/75/UE, ha modificato la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale; tale decreto ha introdotto nuove disposizioni relativamente al procedimento di rilascio e al contenuto dell'AIA;

VALUTATO CHE:

- il principale fattore di pressione ambientale dell'installazione in oggetto risultano le emissioni in atmosfera di solventi, per le quali l'installazione deve essere adeguata ai livelli di emissione previsti dal BRef di settore;
- pur essendo in programma l'adozione, o già adottate, tecniche per la riduzione dei solventi a monte, per il tipo di prodotti verniciati tali tecniche non sono al momento applicabili per tutte le fasi di verniciatura e rendono pertanto necessario l'adeguamento delle tecniche di trattamento a valle delle emissioni;

- gli interventi proposti dal gestore, quali la riduzione dell'uso di solventi mediante il passaggio dove possibile a vernici a minore contenuto di solventi, l'aumento dell'efficienza della applicazione delle vernici e l'invio a un sistema di abbattimento dei solventi per tutti i punti di emissione della linea 800 risultano conformi alle tecniche BAT indicate dal BRef di settore, a cui si fa pertanto riferimento per la definizione dei limiti di emissione;
- oltre al rispetto dei limiti per i singoli punti di emissione convogliata, il gestore deve garantire il rispetto dei limiti di emissione totale annua di solvente relativi a tutta l'installazione, definiti in base al BRef di settore pari a 0,35 kg solvente per kg di prodotto secco applicato;
- per l'adeguamento dell'installazione ai limiti di emissione in atmosfera può essere stabilito il termine del 31/12/2014, ritenuto appropriato al fine di completare gli interventi nei tempi tecnici necessari;
- per la linea 810 sono utilizzate vernici a basso contenuto di solventi; i limiti di emissione sono definiti considerando l'uso di vernici con un contenuto di solventi minore del 10%, come attualmente in uso;
- per la linea 805 si prende atto della variazione del tipo di prodotti in uso comunicata nell'ultima nota del 16/06/2014 che prevede l'uso esclusivo di vernici a basso contenuto di solvente e pertanto non sono necessari adeguamenti; i limiti di emissione sono definiti, come nel caso della linea 810, considerando l'uso di vernici con un contenuto di solventi minore del 10%;
- per la linea 880 si prende atto dell'intenzione del gestore di dismettere tale linea entro il 31/12/2014 e pertanto non sono richiesti adeguamenti sulle emissioni fino alla data di dismissione prevista; nel caso tale linea non sia dismessa, dovrà essere adeguata ai limiti e requisiti impiantistici e gestionali definiti dalla Regione Piemonte nell'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti di trattamento materiali vari (D.D. 20 giugno 2011 n. 189, allegato 3 parte A punto 17.1);
- con riferimento al piano di adeguamento proposto dal gestore come in ultimo modificato, alcuni aspetti necessitano di ulteriori approfondimenti o chiarimenti, come specificato ai punti seguenti, e il gestore deve pertanto fornire tali precisazioni prima di procedere alla realizzazione degli adeguamenti:
 - o il progetto presentato non esplicita i calcoli per il dimensionamento degli impianti di abbattimento e la riduzione delle emissioni di solvente attese, da cui risulti l'effettivo rispetto dei valori di emissione dichiarati;
 - o nella documentazione presenta in data 13/05/2014, dove sono riportate le caratteristiche tecniche dell'impianto di abbattimento dei C.O.V., mancano le informazioni sui sistemi di allarme e intervento previsti per evitare emissioni non conformi in caso di anomalie e guasti;
- devono essere pertanto rivisti e aggiornati il quadro delle emissioni in atmosfera e il piano di controllo relativo ai punti di emissione sulla base delle modifiche e degli adeguamenti sopra descritti, definendo le condizioni affinché sia garantita e possa essere verificata la conformità delle emissioni ai limiti sopradetti;
- con riferimento alle emissioni in acqua, non può essere autorizzato lo scarico di reflui di tipo industriale nella pubblica fognatura bianca, in quanto tale rete è destinata alla raccolta e convogliamento delle sole acque meteoriche; il gestore deve pertanto

modificare opportunamente l'allacciamento alla rete fognaria pubblica al fine di convogliare tutti i reflui di tipo industriale in fognatura nera; per tali scarichi deve essere implementato il piano di monitoraggio e controllo previsto dal gestore del servizio idrico integrato;

- con riferimento alla protezione del suolo e delle acque sotterranee, deve essere realizzata l'impermeabilizzazione dei bacini di contenimento già prevista dal gestore;
- con riferimento alle emissioni sonore, possono essere confermate le condizioni della precedente autorizzazione, prevedendo che il gestore svolga la prevista verifica del rispetto dei limiti;
- con riferimento al piano di gestione e prevenzione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio ai sensi del Regolamento 1/R/2006 della Regione Piemonte, possono essere confermate le procedure operative già approvate nell'ambito della precedente autorizzazione;
- deve inoltre essere proseguito il monitoraggio dei dati di consumo e produzione al fine di verificare l'efficienza in termini ambientali dell'installazione;

RITENUTO CHE:

- non sia possibile accogliere la domanda di rinnovo dell'AIA D.D. n. 80-1125152/2007 in quanto tale provvedimento risultava già scaduto al momento di presentazione dell'istanza di rinnovo da parte del gestore dell'installazione;
- l'istanza presentata dal gestore e il procedimento svolto possano essere mantenuti tuttavia validi ai fini del rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 29-ter del d.lgs.152/06;
- per l'installazione in oggetto, le condizioni e i contenuti dell'autorizzazione definiti nell'ambito del procedimento svolto ai sensi della previgente normativa, siano conformi alle nuove disposizioni normative introdotte dal d.lgs. 46/2014;
- ulteriori disposizioni sui controlli sulle acque sotterranee e sul suolo di cui all'art. 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, possano essere stabilite a seguito della valutazione del rischio di contaminazione svolta dal gestore nell'ambito della elaborazione della relazione di riferimento prevista dal comma 9-quinquies dello stesso articolo;
- possa essere approvato il piano di adeguamento proposto dal gestore allo scopo di rispettare i livelli di emissioni previste dalle BAT di settore per le emissioni di solvente e ridurre il principale impatto sull'ambiente dovuto all'attività dell'installazione;
- ai fini dell'approvazione del piano di adeguamento, debbano essere definite le condizioni che devono essere comunque rispettate al fine di permettere la verifica della corretta progettazione e gestione degli impianti di abbattimento e del rispetto dei limiti prescritti;
- ulteriori disposizioni dell'autorizzazione di cui ai commi 3-bis e 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 sull'attività di controllo del suolo e delle acque sotterranee, possano essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni presentate dal gestore ai sensi del comma 9-quinquies dello stesso articolo;

- si debba prendere atto che a seguito della intervenuta fusione della Bienne s.r.l. con la Bienne Holding s.p.a. è stata costituita la nuova società Bienne industria verniciature s.r.l., che subentra quale gestore dell'installazione;
- possa essere pertanto rilasciata all'impresa subentrante Bienne industria verniciature s.r.l., costituitasi a seguito della operazione di fusione societaria, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione in oggetto stabilendone i contenuti sulla base della normativa vigente e delle conclusioni del procedimento sopra esposte, affinché l'installazione sia conforme ai requisiti per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

VISTO:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale", la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera" e la parte terza, titolo IV, capo II, "Autorizzazione agli scarichi";
- il d.p.g.r 20 febbraio 2006, n. 1/R: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne";
- la D.D. 20 giugno 2011 n. 189 della Regione Piemonte per le Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione, trattamento e rivestimento di materiali vari;
- il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la d.g.p. 20 febbraio 2001, n. 112-41183/01 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal d.lgs. 112/1998 e dalla L.R. 44/2000;
- la d.g.r. 29 luglio 2002, n. 65-6809 sull'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e i criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande e l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione;
- il decreto interministeriale 24/04/2008: "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
- la d.g.r. n 85-10404 del 22/12/2008: "Decreto ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005";

- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;
- visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

DETERMINA:

1. di rilasciare all'impresa Bienne industria verniciature s.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 per l'esercizio dell'installazione sita in via A. Cruto 2 nel Comune di Moncalieri, in cui è svolta l'attività rientrante nella seguente categoria dell'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto:
 - 6.7 – trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per [omissis] verniciare [omissis], con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno;
2. che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 11 e 12 del d.lgs. 152/06, la presente autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione per le emissioni in atmosfera dell'attività produttiva ai sensi del titolo I, parte V del d.lgs. 152/06, di tutti gli impianti presenti e di tutte le attività svolte presso lo stabilimento;
 - autorizzazione allo scarico dei reflui industriali in fognatura ai sensi del capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. 152/06;
 - approvazione del piano di gestione delle acque meteoriche, ai sensi del Regolamento della Regione Piemonte del 20/02/2006 n.1/R;
3. di subordinare l'autorizzazione integrata ambientale al rispetto delle condizioni stabilite, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
4. che il gestore deve provvedere al congruaggio degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 152/2006, come determinati in sede istruttoria;
5. che il gestore deve elaborare e trasmettere alla Provincia di Torino ai fini della validazione, la relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, con le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 29-sexies comma 9-sexies del d.lgs. 152/06, al momento dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
6. che al momento della cessazione definitiva delle attività, il gestore deve trasmettere alla Provincia di Torino un piano di dismissione dell'installazione con le informazioni di cui all'art. 9-quinquies dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, lett. b), c), d), e), ed eseguire gli interventi previsti alle lettere d) ed e) dello stesso comma, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente;
7. che ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06, a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera c) del comma 9-quinquies dello stesso articolo di riportare il sito, al momento della cessazione definitiva dell'attività, allo stato constatato nella relazione di riferimento, il gestore deve prestare le garanzie

finanziarie stabilite dal decreto ministeriale di cui allo stesso articolo entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto;

8. di stabilire che l'A.R.P.A. Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del d.lgs. 152/06 con onere a carico del gestore;
9. che ai sensi dell'art. 29-octies comma 5, del d.lgs. 152/06, il presente provvedimento si intende scaduto se il gestore non presenta domanda di riesame nel termine stabilito dal comma 3, lett. b) dello stesso articolo, pari a dieci anni a decorrere dalla data dell'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

EVIDENZIA:

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che il presente provvedimento potrà essere periodicamente riesaminato nei casi stabiliti dall'art. 29-octies del d.lgs. 152/06;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare i progetti di modifica dell'installazione come definite dall'art. 5, c.1, lett. 1, nonché ad informare la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
- che, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, il gestore è tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni nella titolarità dell'installazione, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
- nell'ambito dell'esame della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, ove ritenuto necessario, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della sua validazione, e programmati periodici controlli sul suolo e sulle acque sotterranee;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

DISPONE:

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Moncalieri (TO), all'A.R.P.A. Piemonte, all'ASL TO5, alla SMAT spa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 10 luglio 2014

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

ALLEGATO A

SOMMARIO

A.1	DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE	13
A.2	FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE	16
A.3	CONDIZIONI GENERALI	16
A.4	MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE	18
A.5	INCIDENTI E IMPREVISTI	19
A.6	MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO	19
A.7	EMISSIONI IN ATMOSFERA	20
A.8	EMISSIONI NELLE ACQUE	33
A.9	GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI.....	36
A.10	PROTEZIONE DEL SUOLE E DELLE ACQUE SOTTERRANEE.....	37
A.11	EMISSIONI SONORE	38
A.12	REPORT AMBIENTALE.....	38
A.13	CONTROLLI PROGRAMMATI.....	39
A.14	RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI.....	39

A.1 DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Dati identificativi		
Gestore	Bienne industria verniciature s.r.l.	
Ubicazione	via A. Cruto, 2	
Coordinate del centro aziendale	Latitudine	44.975842 N
	Longitudine	7.724553 E
Codice azienda: (n° posizione dell'archivio ambientale della Provincia di Torino)	002226	

Descrizione dell'attività produttiva	
Attività principale	verniciatura di componenti in materiale plastico per il settore automobilistico
Categoria attività allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/06	6.7 – trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per [omissis] verniciare [omissis], con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno
Codice NACE (National classification of economic activities) – ATECO 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 22.29 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
Codice NOSE-P - (Nomenclature of sources of emission)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 107.01 - Applicazione di vernici (uso di solventi)
Principali fasi del ciclo produttivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pretrattamento dei componenti da verniciare 2. Verniciatura (applicazione primer, fondo, base, trasparente) 3. Appassimento e polimerizzazione 4. Lucidatura

Capacità potenziale dell'installazione riferita alla soglia del allegato VIII	
Consumo annuo di prodotti vernicianti (P.V.)	521 tonnellate
Consumo annuo di solventi	290 tonnellate contenuto medio di solventi nei P.V.: 55%

Caratteristiche tecniche delle linee produttive		
Linea	Fasi produttive	Consumo di P.V. (ton/anno)
L800	Pretrattamento	330
	Tunnel di verniciatura	

- Lavaggio con acqua
 - Asciugatura in forno a scambio indiretto
 - Flammatura dei particolari plastici in PP
 - Soffiatura con aria ionizzata
 - 3 cabine per l'applicazione di primer, base e trasparente, ciascuna comprendente una zona di verniciatura con robot automatici e ricircolo di aria, una zona di verifica e controllo a ricambio totale di aria e da una zona di appassimento.
 - Polimerizzazione in forno

Caratteristiche tecniche delle linee produttive			
Linea	Fasi produttive		Consumo di P.V. (ton/anno)
L810	Pretrattamento	<ul style="list-style-type: none"> – Depolveratura – Flammatura 	100
	Tunnel di verniciatura	<ul style="list-style-type: none"> – 2 cabine per l'applicazione di fondo 1 e fondo 2, ciascuna comprendente una zona di verniciatura con robot automatici e una zona di appassimento. – Precottura e polimerizzazione in forno 	
L805	Pretrattamento	<ul style="list-style-type: none"> – Carteggiatura – Preparazione e pulizia con stracci dei pezzi 	79
	Cabina di verniciatura	<ul style="list-style-type: none"> – Verniciatura automatica per fondi e smalti – Appassimento – Polimerizzazione 	
L880	Pretrattamento	<ul style="list-style-type: none"> – Carteggiatura – Preparazione Pulizia con stracci e pezzi 	12
	Cabina di verniciatura	<ul style="list-style-type: none"> – Verniciatura manuale per fondo e smalti – Polimerizzazione 	

Impianti e attività connesse

- Carteggiatura a secco e lucidatura delle superfici verniciate
- Locale di preparazione delle vernici
- Centrali di agitazione e pompaggio delle vernici primer, base e trasparente
- 2 Unità di trattamento aria (UTA) (preriscaldamento a gas in vena d'aria, filtrazione e umidificazione) per le zone manuali e gli appassimenti linea 800
- Impianto ad osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata a servizio dell'ultimo stadio di lavaggio della linea 800
- Impianto di ultrafiltrazione a servizio del primo stadio di lavaggio del pretrattamento
- Demineralizzatore a resine a scambio ionico
- Impianto frigorifero di produzione acqua refrigerata
- Impianti per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera:
 - postcombustore rigenerativo di tipo ceramico, a due torri, senza camera di compensazione, per il trattamento degli effluenti della linea 800
 - impianto di trattamento S.O.V. mediante preconcentrazione e successiva combustione termica rigenerativa (adeguamento in progetto)
 - Impianto di filtrazione a maniche per postazioni di carteggiatura e lucidatura
- Defangatori Hidrofloty: tre unità a servizio della linea 800
- Generatori di calore (vedi tabella successiva)

Caratteristiche generatori	Combustibile	Potenza termica nominale	Punti di emissione fumi di combustione
Generatori di calore a uso industriale			
1 Caldaia per produzione acqua calda uso tecnologico	metano	814 kW	C14
Generatore di calore UTA linea 800			
1 Bruciatore forno di asciugatura L800		250 kW	C2
1 Caldaia per riscaldamento avancorpi tecnologici.			C13
1 Bruciatore forno di polimerizzazione L800		250 kW	C9
1 Bruciatore riscaldamento aria cabina di verniciatura L810		45 kW	C36
1 Bruciatore forno di polimerizzazione L810		527 kW	C26
2 Bruciatori per riscaldamento aria cabina e forno L805		99 kW + 99 kW	C40, C39
2 Bruciatori per riscaldamento aria cabina e forno L880		45 kW + 99 kW	C42, C43
Generatori di calore a uso civile			
2 Caldaie per il riscaldamento uffici e acqua calda sanitaria	metano	10,5 kW + 15,7 kW	C15, C16
2 Caldaie combinate e 1 caldaia singola per riscaldamento reparti produttivi		581 kW e 384 kW	C12, C37
1 Caldaia tipo "C" per riscaldamento alloggio custode e locali tecnici		31,7 kW	C17

Documentazione di riferimento

Informazioni sull'impianto e l'attività produttiva	- Documentazione depositata agli atti della Provincia di Torino. Le informazioni sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto della vigente normativa sull'accesso agli atti presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino
BRef e Linee guida Ministeriali	- Reference Document on Best Available Techniques on Surface Treatment using Organic Solvents, adottato dalla Commissione Europea ad Agosto 2007. In particolare, si fa riferimento alle tecniche per il rivestimento dei pezzi in plastica "best available techniques for the coating of plastic workpieces" - Non sono state emanate linee guida ministeriali

A.2 FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE

	Tipologia / caratteristiche	Fase di utilizzo o provenienza
Principali materie prime utilizzate	Prodotti vernicianti (primer, basi, fondi, smalti) Diluenti	- tutte le fasi di verniciatura - lavaggio pistole
Consumi idrici	Approvvigionamento da acquedotto pubblico	- uso igienico-sanitario - uso industriale per sistemi di abbattimento a velo d'acqua delle cabine di verniciatura e lavaggio pezzi - uso irriguo aree verdi
Consumi energetici	Energia elettrica approvvigionata da rete esterna	- alimentazione elettrica utenze generali e tecnologiche
	Energia termica: produzione con generatori di calore a metano	- forni di asciugatura e polimerizzazione - post combustore per l'abbattimento dei COV - riscaldamento civile
Emissioni in atmosfera	Composti organici volatili (COV)	- tutte le fasi di verniciatura, appassimento e polimerizzazione
	Polveri	- tutte le fasi di verniciatura - carteggiatura e lucidatura
	Fumi combustione generatori di calore	- generatori di calore per uso tecnologico e civile
Emissioni in acqua	Reflui domestici	servizi igienici
	Reflui industriali	- concentrato dal trattamento osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata - spurghi centrali termiche. - unità di trattamento aria
Principali rifiuti prodotti	Fanghi dei defangatori linea 800 reflui sottocabina, solventi esausti lavaggio pistole, fridi di carteggiatura e lucidatura	- verniciatura - carteggiatura e lucidatura
Emissioni di rumore	L'insediamento ricade in classe acustica VI – area industriale	- tutti le fasi.

A.3 CONDIZIONI GENERALI

1. Il gestore è autorizzato a esercire gli impianti e a svolgere le attività produttive descritte nel quadro tecnico impiantistico sopra riportato, nel rispetto delle condizioni e degli intendimenti dichiarati nella documentazione agli atti della Provincia di Torino e salvo quanto diversamente stabilito nel presente provvedimento.
2. Il gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a) deve essere permesso l'accesso all'interno dello stabilimento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;

- b) deve essere assicurata la presenza nello stabilimento durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c) non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.);
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua devono essere accessibili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro e nelle condizioni di agibilità previste dal metodo di campionamento quando richiesto; qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture di accesso fisse, il gestore deve garantire la disponibilità di piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale preposto al controllo;
 - e) gli strumenti di misura dei dati per i quali è prescritto il monitoraggio devono essere facilmente accessibili per il controllo del corretto funzionamento e per l'effettuazione delle letture dei dati;
 - f) i registri prescritti in autorizzazione devono essere compilati in maniera ordinata e comprensibile e devono essere sempre a disposizione presso l'impianto;
3. Ai fini dei controlli ambientali di cui al punto precedente, il Gestore del servizio idrico integrato è autorità competente al controllo.
 4. Tutti i punti finali di emissione convogliate in atmosfera e in acqua devono riportare in modo chiaramente visibile e indelebile la sigla con cui sono identificati nel presente provvedimento.
 5. Il gestore deve assicurare che l'esercizio e la manutenzione degli impianti siano tali da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in autorizzazione.
 6. Il gestore deve svolgere una regolare verifica e manutenzione degli strumenti di misura, compresi i misuratori totalizzatori dei volumi delle acque prelevate e scaricate, e dei sistemi di controllo degli impianti per l'abbattimento delle emissioni; il programma degli interventi di verifica e manutenzione necessari deve essere indicato nelle procedure interne adottate dal gestore sulla base delle indicazioni dei manuali d'uso o più in generale del costruttore della strumentazione.
 7. I controlli alle emissioni prescritti nel presente provvedimento devono essere effettuati dal gestore nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, con la periodicità e secondo le indicazioni specificate, con decorrenza dalla data del precedente autocontrollo. Nel caso non sia possibile svolgere il controllo a causa di fermo impianto o per altri motivi indipendenti dal gestore, devono essere comunicate le cause intervenute entro le successive 8 ore, indicando la nuova data prevista per il controllo. In ogni caso, il controllo deve essere svolto entro 30 giorni dalla data di riattivazione o ripresa a regime dell'attività dell'impianto.
 8. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia la data in cui intende dismettere gli impianti non più utilizzati. Tali impianti devono essere scollegati dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica) e i relativi punti di emissione devono essere scollegati o sigillati.
 9. Salvo ove diversamente specificato, tutte le registrazioni prescritte in autorizzazione devono essere conservate fino al successivo rinnovo della stessa.
 10. Il gestore deve informare il personale aziendale delle condizioni contenute in autorizzazione e formarlo affinché siano correttamente rispettate.

11. Il gestore deve comunicare anticipatamente alla Provincia e all'ARPA e, nel caso di interventi che interessino lo scarico in fognatura, alla SMAT, la data di attuazione degli adeguamenti prescritti. Le condizioni dell'autorizzazione che fanno riferimento alla situazione post-adeguamento si applicano a partire da tale data.
12. Copia della documentazione presentata dal gestore ai fini della domanda di autorizzazione deve essere conservata presso lo stabilimento. La documentazione deve comunque comprendere:
 - la planimetria con la posizione e la denominazione delle linee di verniciatura, per le quali devono essere identificate le fasi di trattamento, le postazioni di verniciatura e i forni di asciugatura e polimerizzazione, i punti di aspirazione e immissione per il ricircolo e il trattamento dell'aria;
 - la planimetria con tutti i punti di emissione in atmosfera e in acqua;
 - la planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti per le quali devono essere indicati i bacini di contenimento e i sistemi di raccolta e convogliamento nel caso di sversamenti liquidi;
 - la planimetria con la posizione dei serbatoi, con indicate l'ubicazione (interrato o fuori terra), le dimensioni, il tipo di materiale in cui è realizzato, la presenza di punti di sfiato e di sistemi di controllo e allarme livello;
 - lo schema del circuito aerulico, con i sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera, completi con l'indicazione dei sistemi di controllo e allarme;
 - la rete idrica di approvvigionamento e la rete fognaria con indicate le posizioni dei contatori e dei punti di allacciamento per il prelievo e lo scarico dei singoli impianti e macchinari;
 - le procedure operative per la gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni;
 - le procedure operative in caso di condizioni diverse dal normale esercizio.

A.4 MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 il gestore deve comunicare alla Provincia le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente; decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione, nel caso in cui la Provincia non abbia aggiornato l'AIA o informato il gestore che le modifiche sono sostanziali ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis), il gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Nella comunicazione devono essere fornite tutte le informazioni sugli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto alla situazione autorizzata.
3. Il gestore deve inoltre informare la Provincia e l'A.R.P.A. di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti.
4. Le prescrizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli adeguamenti in progetto già descritti nel presente provvedimento.

A.5 INCIDENTI E IMPREVISTI

1. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del d.lgs. 152/06, il gestore deve informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
2. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del d.lgs. 152/06, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.
3. Nel caso le violazioni delle condizioni riguardino lo scarico in fognatura, le stesse comunicazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti, devono essere trasmesse anche a SMAT.
4. Le potenziali criticità riscontrate durante l'attività produttiva, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere monitorati secondo le seguenti indicazioni:
 - individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.

A.6 MONITORAGGIO DEI DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO

1. Il gestore deve registrare e rendere sempre disponibili dell'autorità competente al controllo, i dati di produzione e consumo elencati nella tabella seguente riferiti al periodo specificato, al fine di monitorare i livelli di efficienza dell'installazione riferiti alle MTD.

Parametro	Periodo di riferimento
Numero di componenti verniciati, suddiviso per tipologia	anno solare
Consumo di prodotti vernicianti e solventi, distinto per ciascuna linea di verniciatura e suddivisi per famiglia di lavorazione (fondi, basi, smalti, trasparenti, catalizzatori, diluenti - compresa l'acqua nei prodotti pronti all'uso, solventi per il lavaggio delle attrezzature). Per ciascun prodotto verniciante deve essere indicata la percentuale di solvente, di secco e il fattore di conversione da C.O.V. a Carbonio organico.	
Consumo energetico (elettrico e termico)	
Quantità di acqua prelevata dall'acquedotto e consumo idrico diversificato per gli usi tecnologici, per pulizia e lavaggio dei componenti e per usi civili	
Quantità di reflui industriali scaricati	
Consumo di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06	
Quantità di rifiuti contenenti solventi prodotti.	
Caratterizzazione dei rifiuti contenenti solventi relativamente alla percentuale di solvente contenuto	

2. I dati devono essere registrati al termine del periodo di riferimento attenendosi alle ulteriori indicazioni riportate in tabella. Nei casi in cui, ad es. per la produzione i rifiuti, la normativa già preveda la tenuta di appositi registri, il gestore potrà fare riferimento a tali registri, purché siano presenti le stesse informazioni chieste nel piano di monitoraggio e siano compatibili le modalità di compilazione e tenuta.
3. I consumi idrici devono essere misurati con contatori non azzerabili; per il monitoraggio dei consumi devono essere annotate le letture dei contatori all'inizio e alla fine del periodo di riferimento; in caso di sostituzione del contatore deve essere riportato l'ultimo valore del contatore sostituito, il valore iniziale del nuovo contatore e le date in cui è avvenuta la sostituzione. I volumi di reflui scaricati possono essere misurati o stimati sulla base dei consumi idrici.
4. I consumi devono essere riferiti alle materie prime effettivamente utilizzate nel ciclo produttivo nel periodo di riferimento.
5. I campioni di rifiuti da sottoporre ad analisi devono essere prelevati in modo da fornire una misura rappresentativa della quantità di solventi smaltiti.

A.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Adeguamenti per la riduzione delle emissioni di solvente

Linea 880

- Il progetto di adeguamento prevede di raccogliere in un unico collettore e di inviare ad un sistema di abbattimento centralizzato, costituito da un rotoconcentratore, le emissioni facenti attualmente capo ai camini C5, C6 e C7, relativi alle tre zone di transito ed appassimento immediatamente a valle delle tre cabine automatiche di spruzzo. Per il camino C10 rimangono invariate le caratteristiche delle emissioni e del sistema di abbattimento.

Linea 810

- Nessun adeguamento previsto (utilizzo esclusivo di vernici all'acqua, ovvero con tenore di COV inferiore al 10% in peso sul prodotto verniciante pronto all'uso)

Linea 805

- Nessun adeguamento previsto (utilizzo esclusivo di vernici all'acqua come quelle in uso sulla linea 810)

Linea 880

- Nessun adeguamento previsto: dismissione della linea entro il 31/12/2014.
- Nel caso la linea non sia dismessa, adeguamento ai limiti emissivi e ai requisiti impiantistico-gestionali stabiliti dalla Regione Piemonte per l'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti di trattamento materiali vari (D.D. 20 giugno 2011 n. 189, allegato 3 parte A punto 17.1) con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Tab. 1: Quadro emissioni in atmosfera

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm³/h	Impianto di abbattimento
Linea 800				
C1	Pretrattamento	aspirazione lavaggio a spruzzo	6000	nessuno
C3		estrazione forno di asciugatura	2300	nessuno
C4		estrazione flammatura automatica	4000	nessuno
C5 autorizzato fino al 31/12/2014	Verniciatura	aspirazioni cabina primer - zona di ispezione visiva con totale rinnovo d'aria	23000	scrubber venturi per l'abbattimento del secco
C6 autorizzato fino al 31/12/2014		aspirazioni cabina base - zona di ispezione visiva con totale rinnovo d'aria	24000	scrubber venturi per l'abbattimento overspray
C7 autorizzato fino al 31/12/2014		aspirazioni cabina applicazione trasparente - zona di ispezione visiva con totale rinnovo d'aria	21400	scrubber venturi per l'abbattimento overspray
C10		aspirazioni cabine primer, base e trasparente - zona verniciatura automatica e appassimento, forno di polimerizzazione e locali pompaggio vernici	21000	postcombustore termico rigenerativo a due torri con riempimento con corpi ceramici a struttura alveolare.
Nuovo P.E. 1 autorizzato dalla data di comunicazione dell'adeguamento	Aspirazioni da tutte le zone di ispezione visiva della linea 800		63000	abbattimento dei solventi mediante adsorbimento su rotoconcentratore a zeoliti
Nuovo P.E. 2 autorizzato dalla data di comunicazione dell'adeguamento	Flusso secondario di rigenerazione del rotoconcentratore		6000	postcombustore termico rigenerativo a due torri con riempimento con corpi ceramici a struttura alveolare e camera di compensazione.
Camini di emergenza autorizzati dalla data di comunicazione dell'adeguamento	Emissioni non trattate dalle linee di verniciatura in caso di blocco dell'impianto di abbattimento delle emissioni.		-	
Linea 810				
C34	Pretrattamento	estrazione box depolverazione	8000	nessuno
C31		estrazione flammatura automatica	8000	nessuno
C32		estrazione flammatura manuale	6000	nessuno
C24	Verniciatura	aspirazioni cabina fondo 1	30000	torre di lavaggio ad ugelli per l'abbattimento overspray
C25		aspirazioni cabina fondo 2	30000	torre di lavaggio ad ugelli per l'abbattimento overspray
C28		aspirazioni arie esauste forno prepolymerizzazione	5000	nessuno
C27		aspirazioni arie esauste forno polimerizzazione	1500	nessuno
C33		estrazione box vernici	4000	nessuno
C35		estrazione box locale tecnico lavaggio manuale testine robot	1500	nessuno

Punti di emissione soggetti ad autorizzazione				
Punto di emissione	Provenienza		Portata Nm³/h	Impianto di abbattimento
Linea 805				
C45	Carteggiatura	Aspirazioni postazioni di carteggiatura padiglioni	13000	filtro a maniche
C38	Verniciatura	Estrazioni cabina di pulizia e preparazione, cabina di verniciatura, appassimento e polimerizzazione	30000	abbattimento a umido + filtro tessuto
Linea 880				
C41 autorizzato fino al 31/12/2014	Verniciatura	Cabina di verniciatura	15000	torre di lavaggio a ugelli + prefiltri fermagoccia e filtro tessuto paint-stop
C44 autorizzato fino al 31/12/2014		Forno di appassimento	1500	nessuno
Attività connesse e servizi ausiliari				
C11	Preparazione vernice	emissione locale preparazione vernici	7200	nessuno
C21	Carteggiatura e lucidatura	postazioni di carteggiatura e lucidatura	50000	Filtro a maniche con pulizia con cotrolavaggio
C22		postazioni di lucidatura	15000	Prefiltri ondulati + filtri a tasche
C23	Ritocchi di verniciatura	operazione manuale di sfumatura per eliminare i difetti di verniciatura	4000	Filtro a secco in cartone andreae e filtri in carbone attivo
C18, C19, C20	Produzione aria compressa	ventilatori raffreddamento sala compressori	11500 ogni camino	nessuno

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione	
Punto di emissione	Tipologia di emissioni
C2, C9, C12, C13, C14, C26, C36, C39, C40, C42, C43	Emissioni non soggette ad autorizzazione provenienti da impianti in deroga appartenenti alla categoria dd) della parte I, allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06: impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW
C15, C16, C17, C37	Emissioni provenienti da impianti termici civili assoggettati alle disposizioni del titolo II, parte V del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152

Tab. 2: Dati di progetto del rotoconcentratore a zeoliti

Portata flusso primario da trattare	63000 Nm ³ /h
Concentrazione in ingresso	300 mg/Nm ³ (come COT)
Efficienza di abbattimento	90-93%
Concentrazione in uscita	20-30 mg/Nm ³ di COV
Portata flusso secondario di rigenerazione	5250 Nm ³ /h
Concentrazione nel flusso secondario di rigenerazione	3000 mg/Nm ³

Definizione dei valori limite per le emissioni in atmosfera dei solventi – situazione valida fino al 31/12/2014

Emissioni convogliate

Le emissioni di solvente delle **linee 800, 805 e 880** prima dell'adeguamento in progetto devono rispettare i limiti stabiliti nella tabella I dell'allegato III, parte III alla parte V del d.lgs. 152/06 per le attività rientranti al punto 8 – altri rivestimenti. Nel caso del camino C10, il limite è definito in base al livello di emissione associato alla tecnica dell'ossidazione con postcombustore termico rigenerativo.

I limiti per le emissioni convogliate della **linea 810** sono definiti considerando l'uso di prodotti vernicianti con un contenuto in solventi organici minore del 10% in peso sul prodotto pronto all'uso, sulla base dei seguenti dati:

- capacità massima della linea: 100 t/anno di prodotti verniciati applicati;
- ore di lavoro massimo della linea: 3300 ore (220 giorni lavorativi su 15 h/giorno);
- capacità oraria: 100 t/anno / 3300 h = 30 kg/h di prodotti vernicianti applicati;
- contenuto massimo di solventi organici nei prodotti vernicianti: 10% in peso sul prodotto pronto all'uso;
- flusso massimo di solventi: $30 \text{ kg/h} * 10\% = 3,0 \text{ kg}_{\text{C.O.V.}}/\text{h}$
- fattore di conversione C.O.V. / Carbonio organico: $1,6 \text{ kg}_{\text{C.O.V.}} / \text{kg}_{\text{C.O.T.}}$
- limite di emissione = $3,0 \text{ kg}_{\text{C.O.V.}}/\text{h} / 1,6 \text{ kg}_{\text{C.O.V.}}/\text{kg}_{\text{C.O.T.}} = 1,9 \text{ kg}_{\text{C.O.T.}}/\text{h}$

Emissioni diffuse

Le emissioni diffuse dell'intero stabilimento devono rispettare il limite della tabella I dell'allegato III, parte III alla parte V del d.lgs. 152/06 per le attività rientranti al punto 8 – altri rivestimenti.

Tab. 3: Limiti emissioni convogliate e piano di controllo validi fino al 31/12/2014

Punto di emissione	Parametri soggetti a controllo	Limiti		Frequenza controllo (riferita all'anno solare)	Note
		mg/Nm ³	kg/h		
Linea 800					
C1, C2, C3, C4,C18, C19, C20	inquinanti trascurabili				
	polveri	3	0,2	1 controllo nel periodo tra la data di rilascio del presente atto ed il 31/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Il valore limite in flusso di massa è riferito alla somma dei camini C5, C6 e C7, quello in concentrazione al singolo camino. - Al fine della verifica del limite, la determinazione delle emissioni di COT deve avvenire in contemporanea su tutti i punti di emissione
C5, C6, C7	C.O.T	75	5,0		
C10	polveri totali	10	0,2	1 controllo ogni 5 anni	Nel rapporto di prova deve essere fornita la registrazione della temperatura di esercizio del postcombustore durante i campionamenti.
	C.O.T. non metanici	50	1,0	1 controllo all'anno	
	CO	100	2,1		
	NO _x	-	-		
Linea 810					
C24, C25, C27, C28	polveri totali	3	0,09	1 controllo all'anno	<ul style="list-style-type: none"> - Il valore limite in flusso di massa è riferito alla somma dei camini C24, C25, C27, C28 - Al fine della verifica del limite, la determinazione delle emissioni di COT deve avvenire in contemporanea su tutti i punti di emissione
	C.O.T.	-	1,9		
C31	Polveri totali	10	0,08	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C32	Polveri totali	10	0,06	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C33	C.O.T.	20	0,08	1 controllo all'anno	
C34	Polveri totali	10	0,08	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C35	Polveri totali	10	0,02	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
Linea 805					
C45	Polveri totali	10	0,1	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C38	polveri totali	3	0,09	1 controllo all'anno	
	C.O.T.in fase di applicazione	75	2,3		
	C.O.T.in fase di essiccazione	50			

Punto di emissione	Parametri soggetti a controllo	Limiti		Frequenza controllo (riferita all'anno solare)	Note
		mg/Nm ³	kg/h		
Linea 880					
C41	polveri totali	3	0,05	1 controllo all'anno	Da eseguire nel periodo tra la data di rilascio del presente atto ed il 31/12/2014
	C.O.T.	75	1,1		
C44	C.O.T.	50	0,08	1 controllo all'anno	
Impianti ausiliari					
C11	polveri totali	10	0,09	1 controllo all'anno	
	C.O.T.	20	0,2		
C21	Polveri totali	10	0,5	1 controllo ogni 2 anni	
C22	Polveri totali	10	0,2	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C18, C19, C20	Emissioni trascurabili				
C23	Polveri totali	10	0,04	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
	C.O.T.	50	0,2		

Tab. 4: Sistemi di controllo e di allarme richiesti per gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Postcombustore termico rigenerativo	Registrazione in continuo della temperatura in camera di combustione e allarme in caso di anomalia della temperatura
-------------------------------------	--

Tab. 5: Limiti emissioni diffuse validi fino al 31/12/2014

tipologia di attività: <i>punto 8 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V</i>	altri rivestimenti compreso il rivestimento di [...] plastica [...].”, con consumo di solvente > 5 t/a
capacità nominale <i>(art 268, comma 1, lettera nn, d.lgs. n°152/2006)</i>	1,3 t C.O.V./giorno
soglia di consumo <i>(art 268, comma 1, lettera rr, d. lgs. n°152/2006)</i>	15 t C.O.V./anno
consumo massimo teorico di solvente <i>(art 268, comma 1, lettera pp, d. lgs. n°152/2006)</i>	290 t C.O.V./anno
valore limite per le emissioni convogliate	definite nel quadro emissioni convogliate
valore limite per le emissioni diffuse	20 % del solvente consumato durante l'anno

C.O.V.: Composti organici volatili

Definizione dei valori limite per le emissioni in atmosfera – situazione post-adeguamento

Emissioni convogliate

Rimangono invariati i limiti delle emissioni convogliate della **linea 810**.

Le emissioni di solvente della **linea 800** dopo l'adeguamento in progetto devono rispettare i limiti per le emissioni convogliate associati al sistema di abbattimento del rotoconcentratore e post combustore rigenerativo.

Per la **linea 805** i limiti sono stabiliti in modo analogo a quelli della linea 810, considerando l'uso di prodotti vernicianti con un contenuto di solventi organici minore del 10% sul prodotto pronto all'uso:

- capacità massima della linea: 79 t/anno di prodotti verniciati applicati;
- ore di lavoro massimo della linea: 3300 ore (220 giorni lavorativi di 15 ore/giorno);
- capacità oraria: 79 t/anno / 3300 ore = 24 kg/h di prodotti verniciati applicati;
- contenuto massimo di solventi nei prodotti vernicianti: 10%;
- flusso massimo di solventi: 24 kg/h * 10% = 2,4 kg /h_{C.O.V.}/h
- fattore di conversione C.O.V. / Carbonio organico: 1,6 kg C.O.V. / kg C.O.T.
- limite di emissione = 2,4 kg_{C.O.V.}/h / 1,6 kg_{C.O.V.}/kg_{C.O.T.} = 1,5 kg_{C.O.T.}/h

La **linea 880**, nel caso non sia dismessa entro il 31/12/2014, deve rispettare i limiti e le condizioni stabilite dalla Regione Piemonte per le autorizzazioni di carattere generale per le attività di verniciatura con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.

Emissioni complessive

Il limite è definito in termini di emissioni complessive dello stabilimento pari al livello di emissione associato alle BAT del punto 21.16 del BRef on Surface Treatment using Organic Solvents. Le emissioni sono valutate mediante l'elaborazione annuale del piano di gestione dei solventi di cui alla parte V dell'allegato III alla parte V del d.lgs. 152/06.

Tab. 6: Limiti emissioni convogliate e piano di controllo da rispettare entro il 1/01/2015

Punto di emissione	Parametri soggetti a controllo	Limiti		Frequenza controllo (riferita all'anno solare)	Note
		mg/Nm ³	kg/h		
Linea 800					
C1, C2, C3, C4, C18, C19, C20	inquinanti trascurabili				
C10	polveri totali	10	0,2	1 controllo ogni 5 anni	Nel rapporto di prova deve essere fornita la registrazione della temperatura di esercizio del postcombustore durante i campionamenti.
	C.O.T. non metanici	50	1,0		
	CO	100	2,1		
	NOx	-	-		
Nuovo P.E. 1	polveri totali	10	1,2	1 solo controllo iniziale	
	C.O.T.	50	6,0	1 controllo all'anno	
Nuovo P.E. 2	polveri totali	10	0,10	1 solo controllo iniziale	Nel rapporto di prova deve essere fornita la registrazione della temperatura di esercizio del postcombustore durante i campionamenti.
	C.O.T. non metanici	20	0,50		
	CO	100	1,0		
	NOx	-	-		



Punto di emissione	Parametri soggetti a controllo	Limiti		Frequenza controllo (riferita all'anno solare)	Note
		mg/Nm ³	kg/h		
Camini di emergenza	Attivabili solo in caso di blocco dell'impianto di abbattimento delle emissioni. E' consentita l'evacuazione degli effluenti per il tempo strettamente necessario alla messa in sicurezza del condotto e dei macchinari			Rilevazione e registrazione in continuo su supporto informatico di sola lettura dell'attivazione dei camini, con le modalità descritte nelle prescrizioni specifiche	
Linea 810					
C24, C25, C27, C28	polveri totali	3	0,09	1 solo controllo iniziale	I valori limite di emissione sono riferiti alla somma dei camini C24, C25, C27, C28 Al fine della verifica del limite, la determinazione delle emissioni di COT deve avvenire in contemporanea su tutti i punti di emissione
	C.O.T.	-	1,9	1 controllo all'anno	
C31	Polveri totali	10	0,08	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C32	Polveri totali	10	0,06	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C33	C.O.T.	20	0,08	1 controllo all'anno	
C34	Polveri totali	10	0,08	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C35	Polveri totali	10	0,02	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
Linea 805					
C45	Polveri totali	10	0,1	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C38	polveri totali	3	0,09	1 controllo all'anno	
	C.O.T.	-	1,5		
Linea 880					
C41	polveri totali	3	0,05	1 controllo all'anno	Nel caso la linea non sia dismessa entro il 31/12/2014, deve essere adeguata ai nuovi limiti con le modalità di cui al paragrafo "Prescrizioni per specifiche categorie di emissioni e impianti"
	C.O.T.	-	0,30		
C44	C.O.T.	-	0,15	1 controllo all'anno	
Impianti ausiliari					
C11	polveri totali	10	0,09	1 controllo all'anno	
	C.O.T.	20	0,18		
C21	Polveri totali	10	0,5	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C22	Polveri totali	10	0,15	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
C18, C19, C20	Emissioni trascurabili			-	
C23	Polveri totali	10	0,04	1 controllo ogni 2 anni	Primo controllo entro il 2014
	C.O.T.	50	0,2		

Tab. 7: Sistemi di controllo e di allarme richiesti per gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Camera di combustione postcombustore rigenerativo (nuovo P.E. 2) e camera di combustione postcombustore recuperativo (camino C10)	Registrazione in continuo della temperatura in camera di combustione e allarme in caso di anomalia della temperatura (per entrambi). Segnale di allarme facoltativo in caso di raggiungimento della massima temperatura della camera di combustione e di ciascun riempimento delle n°2 torri (nuovo P.E. 2):
Ventilatori principale ed ausiliario ("BL-101" e "BL-01")	Segnale di allarme acustico e/o luminoso in caso di avaria
Ventilatore ausiliario "BL-02"	Segnale di allarme facoltativo in caso di avaria
Brucciore del post combustore rigenerativo ("B-01") e bruciore per la rigenerazione delle zeoliti ("B-101")	Segnale di allarme acustico e/o luminoso in caso di avaria
Valvole di controllo del funzionamento ciclico e del lavaggio di ciascuna torre rigenerativa del postcombustore (valvole "KV-01A" e "KV-01B")	Segnale di allarme acustico e/o luminoso in caso di malfunzionamento/avarìa
Valvola di compensazione all'inversione del funzionamento delle torri rigenerative del postcombustore (valvole "KV02" e "KV03")	Segnale di allarme acustico e/o luminoso in caso di malfunzionamento/avarìa
Valvola di lavaggio "KV102"	Segnale di allarme acustico e/o luminoso in caso di malfunzionamento/avarìa
Rotoconcentratore;	Segnale di allarme acustico e/o luminoso in caso di blocco rotazione rotoconcentratore (sensore "ZA101" o anomala minima temperatura dell'aria per il desorbimento delle zeoliti (sensore "TE-101"))
Valvole di emergenza	Segnale di allarme acustico e/o luminoso di malfunzionamento/avarìa

Note: le sigle utilizzate per identificare i diversi componenti dell'impianto di abbattimento delle emissioni si riferiscono allo schema dell'impianto trasmesso con la documentazione del 13/05/2014. In caso di modifica delle sigle, devono essere comunque chiaramente identificati sullo schema finale gli stessi componenti riportati in tabella.

Tab. 8: Limiti emissioni diffuse da rispettare entro il 1/01/2015

tipologia di attività: <i>punto 8 della tabella 1, parte III, allegato III, parte V</i>	altri rivestimenti compreso il rivestimento di [...] plastica [...].", con consumo di solvente > 5 t/a
Consumo massimo teorico di prodotto verniciante solido	521 t PV/anno
capacità nominale <i>(art 268, comma 1, lettera nn, d.lgs. n°152/2006)</i>	1,3 t COV/giorno
soglia di consumo <i>(art 268, comma 1, lettera rr, d. lgs. n°152/2006)</i>	15 t COV/anno
consumo massimo teorico di solvente <i>(art 268, comma 1, lettera pp, d. lgs. n°152/2006)</i>	290 t COV/anno
Valore limite per le emissioni convogliate	definite nel quadro emissioni convogliate
Valore limite emissioni complessive COV in atmosfera relativo all'intero stabilimento	0,35 kg COV / kg di PV secco applicato

Tab. 9: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in atmosfera

	Metodi
Campionamento	▪ Norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988)
Misura di velocità e portata	▪ UNI 10169:2001
Polveri e polveri comprese nebbie oleose	▪ UNI EN 13284-1:2003
COT - Carbonio organico totale	▪ UNI EN 12619:2002– UNI EN 13526 :2002

Note

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Termine di adeguamento per le emissioni in atmosfera

1. Le emissioni in atmosfera devono essere conformi alle condizioni stabilite nel presente provvedimento, riferiti alla situazione post-adequamento, entro il 31/12/2014. Entro tale data deve essere svolto il collaudo e la messa in esercizio a regime dell'impianto di rotoconcentrazione COV e postcombustione in progetto.

Prescrizioni

2. I valori limite di emissione definiti nel quadro delle emissioni in atmosfera rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati. Resta fermo il rispetto dei limiti stabiliti alla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d.lgs. 152/06.
3. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione.
4. In tutte le fasi di esercizio degli impianti deve essere evitato, per quanto tecnicamente possibile, il rilascio di emissioni diffuse anche adottando le misure indicate nel d.lgs. n. 152/06, parte V, allegato V.
5. Le aspirazioni devono essere mantenute in funzione per tutta la durata delle attività e nei periodi in cui possono comunque generarsi emissioni.
6. Gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere dotati di sistemi di controllo in automatico delle condizioni operative e di allarme in caso di eventuali malfunzionamenti.
7. I punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione devono essere provvisti di adeguate prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) conformi alle indicazioni del capitolo 4 del metodo UNICHIM 422 (Manuale n. 122 – Misure alle emissioni) e devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le prese di campionamento in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
8. I condotti di scarico devono consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti

da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 m.

Periodi di avvio e arresto degli impianti

9. Sulla base della tipologia di impianti e di emissioni prese in esame, non sono definiti periodi di avvio e di arresto degli impianti. Gli impianti si considerano lavorare a regime dal momento dell'avvio a quello dell'arresto. L'avvio del funzionamento degli impianti di produzione è subordinato all'avvio e al raggiungimento della piena operatività degli impianti di abbattimento delle emissioni.

Prescrizioni per specifiche categorie di emissioni e impianti

Linee 810 e 805

10. La linea 810 deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico minore del 10% in peso sul prodotto verniciante pronto all'uso. La linea 805 deve utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico minore del 10% sul prodotto verniciante pronto all'uso dal 1/01/2015.

Linea 880

11. Nel caso in cui la linea 880 non sia dismessa entro il 31/12/2014, deve essere adeguata ai limiti indicati nel quadro emissioni entro il 31/12/2014; per tale linea si applicano inoltre le condizioni previste al punto 17.1 dell'allegato 3 parte A dell'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti di trattamento materiali vari (D.D. Regione Piemonte 20 giugno 2011 n. 189).

Emissioni di composti organici volatili caratterizzati da particolari rischi per la salute

12. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con sostanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate.
13. Agli effluenti gassosi che emettono COV ai quali sono state assegnate o sui quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H341 o H351 in una quantità complessivamente uguale o superiore a 100 g/h, si applica un valore limite di emissione di 20 mg/Nm³, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
14. L'utilizzo delle sostanze di tali sostanze deve essere comunicato annualmente.

Impianto di rotoconcentrazione COV e postcombustione (linea 800)

15. Nella progettazione dell'impianto di abbattimento dovranno essere osservati i requisiti minimi prestazionali e di progettazione di cui alla norma UNI 11304-2:2008; è opportuno che la redazione del progetto definitivo da trasmettersi in ottemperanza alla prescrizione di cui al successivo punto 25 contenga tutti gli elementi di valutazione indicati nella norma UNI 10996-7:2006 (Impianti di abbattimento dei composti organici

- volatili (VOC) - Criteri e requisiti per l'ordinazione, la fornitura, il collaudo e la manutenzione – Parte 7: Impianti di concentrazione abbinata alla combustione).
16. La temperatura degli effluenti all'interno della camera di postcombustione, sia quella del postcombustore esistente connesso a camino C10, sia quella del nuovo in progetto (camino P.E. 2) deve essere controllata e registrata in continuo e non deve essere inferiore ai 750°C. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno un anno a disposizione degli Enti preposti al controllo.
 17. Gli impianti di abbattimento devono essere dotati di sistemi di regolazione e controllo comprendenti quanto specificato nella precedente tabella dei sistemi di controllo e di allarme.
 18. Nelle condizioni normali di esercizio, l'applicazione delle vernici al solvente può essere svolta solo in presenza dei segnali di impianti di trattamento pronti alla depurazione e di valvole per l'attivazione dei camini di emergenza chiuse.
 19. La data e il tipo degli interventi di manutenzione/controllo eseguiti sugli impianti di abbattimento deve essere annotata su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'Appendice 2 dell'Allegato VI alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
 20. Nel caso di "blocco impianto" degli impianti di abbattimento (blocco del postcombustore connesso a camino C10, blocco valvole di inversione del funzionamento delle torri rigenerative del postcombustore e della camera di compensazione (camino P.E. 2), eccessivo carico termico, avaria bruciatore principale "BL-01", blocco rotazione ruota zeoliti e eventi equivalenti) e conseguente attivazione delle valvole di emergenza, l'attività di verniciatura a solvente dovrà essere arrestata immediatamente tramite l'arresto del sistema di trasporto automatico dei pezzi o delle pompe di erogazione delle vernici. E' consentita l'evacuazione degli effluenti per il tempo strettamente necessario alla messa in sicurezza del condotto e dei macchinari.
 21. L'apertura delle valvole per l'attivazione dei camini di emergenza che comportano l'esclusione della depurazione degli effluenti provenienti dalla verniciatura all'impianto di abbattimento deve essere rilevata e registrata in continuo su supporto informatico di sola lettura, ed il dato deve essere conservato per almeno un anno. Tale evento deve essere completo della data, dell'ora, della durata e delle cause che ne hanno determinato l'apertura, nonché degli eventuali interventi di manutenzione.
 22. Il gestore deve annotare e comunicare gli eventi di interruzione del normale funzionamento dell'impianto conformemente a quanto riportato alla parte "Incidenti e imprevisti".

Lavaggio degli attrezzi con solventi organici

23. Il lavaggio deve essere svolto in sistemi chiusi in modo da minimizzare le emissioni diffuse e da permettere di raccogliere il solvente utilizzato ai fini dello smaltimento o dell'eventuale recupero.
24. Le emissioni diffuse residuali sono contabilizzate ai fini del rispetto del valore limite di emissione totale

Comunicazioni e adempimenti relativi alla attuazione degli adeguamenti

25. Entro il 31/10/2014 il gestore deve trasmettere:
- il progetto definitivo delle modifiche e degli adeguamenti al circuito aeraulico dello stabilimento, corredato di P&I completo di indicazione e relativa legenda dei sistemi di allarme, dei camini di emergenza, degli aspiratori, dei sensori e delle valvole di regolazione;
 - i diagrammi P&I degli impianti di abbattimento delle emissioni;
 - una relazione tecnica dettagliata ed esplicativa pertinente i seguenti punti:
 - i calcoli di dimensionamento dell'impianto rotoconcentratore;
 - il quadro delle emissioni aggiornato con le sigle identificative di tutti i camini, compresi i camini di emergenza;
 - le attività di manutenzione dell'impianto di abbattimento e la frequenza prevista;
 - logica di interblocco dell'applicazione dei rivestimenti nelle cabine di verniciatura a fronte di blocco dell'impianto di abbattimento (rotoconcentratore e post combustore, postcombustore camino C10).
26. Entro il 31/10/2014 il gestore deve inoltre trasmettere il progetto di adeguamento della linea 880 nel caso tale linea non sia dismessa entro il 31/12/2014.
27. La data di attuazione degli adeguamenti prescritti (intesa nel presente caso come data in cui è completato il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto di rotoconcentrazione COV e postcombustione, nonché dell'eventuale impianto di abbattimento della linea 880) deve essere comunicata preventivamente alla Provincia e all'ARPA.
28. Entro 60 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto di rotoconcentrazione COV e postcombustione, deve essere svolto il controllo iniziale sulle emissioni in atmosfera afferenti a tale impianto. La data in cui sarà svolto il controllo deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia e all'ARPA. I risultati dei controlli devono essere trasmessi agli Enti entro 30 giorni dalla data di effettuazione.

Piano di gestione dei solventi

29. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione di COV, deve essere annualmente elaborato il piano di gestione dei solventi secondo le modalità stabilite alla parte V dell'allegato III alla parte V del d.lgs. 152/06. Per la presentazione del bilancio finale, deve essere utilizzato lo schema riportato nella relativa scheda tecnica della modulistica AIA.
30. Tutti i dati necessari alla elaborazione del piano devono essere conservati a disposizione degli Enti di controllo.

A.8 EMISSIONI NELLE ACQUE
Tab. 10: Quadro scarichi idrici – situazione valida fino al 31/12/2014

Punto di scarico	Provenienza dei reflui	Tipo di refluo	Portata media	Recettore	Impianto di depurazione interno
S4	<ul style="list-style-type: none"> – Servizi igienici – Spurgo unità di trattamento aria 1 – Spurgo da 2 centrali termiche 	Refluo industriale e domestico	circa 3 m ³ /giorno	Fognatura pubblica –rete acque nere - gestore SMAT	non presente
S5	<ul style="list-style-type: none"> – Servizi igienici 	Refluo domestico	-		
S3	<ul style="list-style-type: none"> – Osmosi inversa – Spurgo unità di trattamento aria 2 	Refluo industriale	600 m ³ /anno	Fognatura – rete acque bianche	

Tab. 11: Limiti emissioni scarichi idrici – situazione valida fino al 31/12/2014

Punto di scarico	Limiti allo scarico
S4	Valori limite allo scarico finale in fognatura, definiti dalla Tab.3 dell' All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06
S5	Conforme al regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi domestici
S3	Valori limite allo scarico finale in acque superficiali, definiti dalla Tab.3 dell' All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06

Tab. 12: Quadro scarichi idrici – situazione da rispettare entro il 1/01/2015

Punto di scarico	Provenienza dei reflui	Tipo di refluo	Portata media	Recettore	Impianto di depurazione interno
S4	<ul style="list-style-type: none"> – Servizi igienici – Spurgo unità di trattamento aria 1 – Spurgo da 2 centrali termiche 	Refluo industriale e domestico	circa 3 m ³ /giorno	Fognatura pubblica –rete acque nere - gestore SMAT	non presente
S5	<ul style="list-style-type: none"> – Servizi igienici 	Refluo domestico	-		
S3	<ul style="list-style-type: none"> – Osmosi inversa – Spurgo unità di trattamento aria 2 	Refluo industriale	-		

Tab. 13: Limiti emissioni diffuse e piano di controllo da rispettare entro il 1/01/2015

Punto di scarico	Limiti allo scarico
S3 – S4	Valori limite allo scarico finale in fognatura, definiti dalla Tab.3 dell' All.5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06
S5	Conforme al regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato per gli scarichi domestici

Tab. 14: Piano di controllo

Punto di scarico	Scarico S3
Frequenza di controllo	1 controllo all'anno
Parametri da controllare	
-	Conducibilità
1	pH
8	COD (come O ₂)
16	Ferro
19	Nichel
24	Zinco
29	Solfati (come SO ₄)
30	Cloruri
33	Azoto ammoniacale (come NH ₄)
36	Grassi e oli animali e vegetali
37	Idrocarburi totali

Tab. 15: Metodi analitici per il controllo delle emissioni in acqua

	Metodi
Campionamento	Prelievo del campione medio composito su un periodo di tempo di tre ore o pari ad almeno alla intera durata dello scarico nel caso in cui sia inferiore a tre ore.
Determinazioni analitiche delle concentrazioni	Metodi analitici per le acque pubblicati nel manuale APAT.

Note:

- Metodi alternativi a quelli indicati possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Tab. 16: Quadro delle emissioni in acqua – Acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R/2006

Descrizione delle superfici scolanti come definite dal R.R. n. 1/R/2006	Gestione delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio
<p>Le superfici scoperte potenzialmente soggette a contaminazione sono costituite dalle aree dei piazzali asfaltate dove sono depositati i particolari da verniciare, i contenitori dei particolari verniciati, le strutture di imballaggio dei paraurti (bilancelle), i rifiuti non pericolosi derivanti dalla attività (pallet in legno, imballaggi in carta e cartone, apparecchiature fuori uso e metalli ferrosi, cassoni contenenti imballaggi misti, imballaggi metallici, latte vuote delle vernici). Le superfici devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento</p>	<p>Le acque meteoriche sono canalizzate in una rete dedicata e dotata di pozzetti di prima sedimentazione per l'eliminazione degli inquinanti solidi eventualmente presenti e successivamente scaricate nella rete di fognatura bianca del tratto di via Cruto. Con frequenza almeno trimestrale è svolta la pulizia dei pozzetti e la rimozione delle sabbie sedimentate. La pulizia dei piazzali è svolta con spazzolatrice meccanica. I cassoni dei rifiuti sono a tenuta idraulica e nel caso di pioggia sono coperti. Eventuali sversamenti liquidi sono raccolti con materiali assorbenti</p>

Prescrizioni

Adeguamento degli scarichi

1. Entro il 31/12/2014 tutti gli scarichi devono essere convogliati in alla rete fognaria acque nere. A tale scopo il gestore deve presentare alla Provincia e al gestore del servizio idrico integrato il cronoprogramma e il progetto degli interventi necessari per la modifica e adeguamento dei punti di allaccio alla fognatura prima della realizzazione. La modifica degli allacci alla fognatura deve essere realizzata con le modalità previste dal regolamento del servizio idrico integrato.
2. I punti di allaccio alla rete fognaria non utilizzati, devono essere dismessi, provvedendo alla bonifica e messa in sicurezza delle tubazioni dove necessario.

Scarico dei reflui

3. Le modalità di scarico devono essere quelle previste dalla definizione di scarico di cui alla parte terza del d.lgs. 152/2006. In particolare tutti i reflui devono essere convogliati allo scarico finale tramite un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo recettore.
4. I limiti per le emissioni nelle acque devono essere rispettati al pozzetto fiscale corrispondente all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione in fognatura. Il pozzetto fiscale deve essere conforme alle caratteristiche richieste per effettuare il campionamento del refluo.
5. In considerazione della attuale configurazione della rete fognaria interna allo stabilimento e dei diversi punti di allaccio alla fognatura pubblica, devono essere presenti valvole per il prelievo dei campioni di refluo industriale prima della miscelazione con i reflui domestici. Il gestore del servizio idrico integrato può

chiedere l'eventuale modifica e adeguamento dei punti di prelievo nel caso non sia garantita la possibilità di un corretto campionamento del refluo.

6. La posizione delle valvole e dei punti di prelievo di cui al punto precedente deve essere indicato sulla planimetria delle reti idriche dello stabilimento.
7. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.
8. Qualora il gestore abbia motivate necessità di scaricare acque reflue industriali che non rispettano i limiti dell'autorizzazione, esclusivamente per i parametri non compresi nella tabella 5 dell'allegato V al d.lgs. 152/06, come nei periodi di avviamento ed arresto dello stabilimento o in caso di interventi programmati di manutenzione straordinaria, deve richiedere preventivamente al gestore del servizio idrico integrato una deroga a detti limiti. La deroga potrà essere concessa gestore dal servizio idrico integrato in base alle condizioni previste dal regolamento del Servizio idrico integrato e delle valutazioni tecniche, per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni previste.

Acque meteoriche

9. La gestione delle aree scoperte deve avvenire nel rispetto del disciplinare presentato dal gestore. Non devono essere svolte attività e non devono essere stoccati materiali diversi da quelli descritti.
10. Entro il 31/12/2014 il gestore deve presentare la planimetria dello stabilimento aggiornata con l'identificazione delle superfici scolanti descritte nel precedente quadro delle acque meteoriche, la relativa rete di raccolta e la posizione dei pozzetti di sedimentazione.
11. Tutte le attività relative alla gestione dei piazzali (pulizia, manutenzione), e gli interventi svolti in caso di sversamenti devono essere registrati.

A.9 GESTIONE DELLE MATERIE PRIME E DEI RIFIUTI

Il gestore ha scelto di gestire i propri rifiuti in regime di deposito temporaneo, pertanto si rimanda alle condizioni espressamente previste sul deposito temporaneo dall'art. 183, parte IV del d.lgs. 152/2006.

1. Tutte le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti devono essere identificate sulla planimetria dello stabilimento; presso ogni area di stoccaggio deve essere chiaramente indicato il tipo di materie prime e di rifiuti stoccati.
2. Lo stoccaggio e la movimentazione devono avvenire nel rispetto delle procedure e delle pratiche descritte dal gestore, al fine di evitare che da tali attività si possano originare reflui, emissioni in atmosfera o contaminazione del suolo.
3. Tutte le aree di stoccaggio devono essere pavimentate; le materie prime e i rifiuti liquidi o comunque non palabili devono essere stoccati all'interno di serbatoi o strutture dotati di adeguati sistemi di contenimento in caso di rottura o versamento.
4. Tutti i contenitori fissi e mobili destinati all'immagazzinamento delle materie prime e dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, adottando sistemi e materiali adatti a prevenirne la corrosione e il danneggiamento.

5. Sui serbatoi il cui riempimento è gestito con sistemi automatizzati non attivati e non presidiati da operatore, devono essere presenti sistemi di allarme e di blocco automatico per troppo pieno.
6. Devono essere presenti in azienda materiali assorbenti idonei a contenere e raccogliere, in caso di versamenti accidentali, le diverse tipologie di sostanze presenti in azienda.
7. Entro il 31/12/2014 devono essere realizzati gli interventi in progetto di rivestimento del bacino di contenimento dell'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi. Il certificato di collaudo di tenuta idraulica deve essere trasmesso entro un mese dal completamento dell'intervento alla Provincia di Torino. Il volume del bacino di contenimento deve essere almeno pari al maggiore tra il volume del serbatoio più grande e 1/3 della somma dei volumi di tutti i serbatoi. Fatte salve le modalità di stoccaggio previste dalle schede di sicurezza e dalla normativa vigente, si evidenzia che se sono stoccate sostanze che possano dare luogo a reazioni chimiche pericolose tra loro, il bacino deve essere opportunamente ripartito in sezioni indipendenti.

A.10 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

8. Eventuali disposizioni per la protezione e il controllo del suolo e delle acque sotterranee, anche ai sensi del comma 6-bis dell'art. 29-sexies del d.lgs. 152/06, potranno essere stabilite a seguito della valutazione delle informazioni che devono essere trasmesse dal gestore alla Provincia, ai sensi comma 9-quinquies dello stesso articolo, nei seguenti termini:
 - a) entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, una Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee elaborata seguendo le prime tre fasi principali descritte nelle "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22 paragrafo 2 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali" (comunicazione della Commissione 2014/C 136/01):
 1. fase 1: Identificazione delle sostanze pericolose attualmente usate, prodotte o rilasciate nell'installazione;
 2. fase 2: Identificazione delle sostanze pericolose pertinenti;
 3. fase 3: Valutazione della possibilità di inquinamento locale;
 - b) la Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee (art. 5 comma 1 lettera v-bis del d. lgs. 152/06), elaborata e trasmessa secondo le modalità che saranno stabilite nel decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06 e prima dell'aggiornamento della presente autorizzazione successivo all'entrata in vigore dello stesso decreto;
 - c) nel caso di cessazione definitiva delle attività, il *Piano di dismissione dell'installazione*, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5 comma 1 lettera v-octies) del d.lgs. 152/06), usate prodotte o rilasciate dall'installazione e la descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett. d) ed e), del d.lgs 152/06, in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente.

Sostanze e miscele pericolose

9. Le variazioni, rispetto alla situazione dichiarata, del quantitativo massimo stoccato di sostanze di sostanze e miscele pericolose ai sensi del d.lgs. 334/99 devono essere preventivamente comunicate aggiornando la relativa scheda tecnica e con la verifica delle soglie stabilite dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Torino.

A.11 EMISSIONI SONORE

Il Comune di Moncalieri ha approvato in via definitiva con d.c.c. n. 143 del 21/12/2006 (B.U.R. n 12 del 22/03/2007), il Piano di classificazione acustica. I valori limite di emissione sonora, cioè il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, sono quelli del D.P.C.M. 14/11/1997.

A.12 REPORT AMBIENTALE

Il report ambientale deve riportare i risultati dei controlli e monitoraggi riferiti all'anno precedente prescritti nel presente provvedimento, come specificati nella seguente tabella.

Il report deve essere redatto seguendo le indicazioni riportate nelle linee guida ministeriali sui sistemi di monitoraggio emanate con D.M. Ambiente del 31/01/2005.

Le modalità di esecuzione e presentazione dei controlli sulle emissioni in ambiente si intendono valere dai primi controlli svolti successivamente al rilascio del presente provvedimento.

Descrizione	Note
Monitoraggio dei dati di produzione e consumo	I dati da trasmettere sono specificati nella relativa sezione del presente provvedimento
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	I rapporti di prova per le emissioni in atmosfera devono essere redatti conformemente al modello CONTR.EM 2.0 predisposto dalla Provincia.
Risultati degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	Tutti i rapporti di prova devono inoltre riportare i valori delle grandezze atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento dell'impianto al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc.).
Piano di gestione dei solventi	Nel piano devono essere compresi tutti i dati necessari per la sua elaborazione e esplicitati tutti i calcoli. Il bilancio finale deve essere predisposto utilizzando lo schema della relativa scheda tecnica della modulistica di AIA
Utilizzo di composti organici volatili caratterizzati da particolari rischi per la salute	Solventi con frasi di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, H341 o H351
Eventuali anomalie o criticità verificatesi durante l'anno	Devono essere descritte le cause e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo e i controlli svolti per la verifica della soluzione del problema.

A.13 CONTROLLI PROGRAMMATI

1. L'ARPA svolge controlli programmati sull'impianto con oneri a carico del gestore ai sensi dell'art. 29-decies c. 3 del D.lgs 152/06 ed in particolare accerta:
 - la corrispondenza con il quadro impiantistico e gestionale al quale si riferisce l'autorizzazione;
 - il funzionamento dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e dell'impianto di depurazione;
 - la corretta installazione e il funzionamento degli strumenti di misura ai fini del monitoraggio ambientale;
 - la corretta tenuta dei registri utilizzati per il monitoraggio ambientale;
 - la corretta gestione delle materie prime e dei rifiuti, con riferimento anche alle modalità di stoccaggio;
 - la corretta gestione delle aree esterne al fine di evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

Si evidenzia che tutti i registri e la documentazione prescritta in autorizzazione devono essere a disposizione dell'ARPA in azienda.

A.14 RIEPILOGO DELLE SCADENZE E DELLE COMUNICAZIONI AGLI ENTI

1. Nelle tabelle seguenti sono richiamate e riepilogate le scadenze e le comunicazioni che il gestore deve inviare ai fini della presente autorizzazione agli Enti e nei termini indicati. Sono fatti salvi i termini per l'invio delle comunicazioni stabilite dalle norme di settore, dai regolamenti e dai contratti di fornitura dei servizi, quali in particolare la denuncia delle acque al gestore del servizio idrico integrato.
2. Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione secondo le modalità e termini stabiliti dalla norma, della dichiarazione di cui al Regolamento Europeo 166/2006 relativa al registro europeo delle emissioni qualora le emissioni superino i valori soglia fissati dallo stesso regolamento.
3. Il gestore deve conservare presso l'installazione tutte le comunicazioni e i dati trasmessi.

Tab. 17: Termini prescrizioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Comunicazione dell'attuazione degli adeguamenti prescritti, a partire dalla quale si applicano le condizioni dell'autorizzazione riferite alla situazione post-adequamento.	- Provincia - ARPA	Prima della data di attuazione degli adeguamenti
Trasmissione della documentazione relativa all'impianto di rotoconcentrazione e postcombustione COV (progetto definitivo, diagrammi P&I, relazione tecnica)	- Provincia - ARPA	Entro il 31/10/2014
Trasmissione del progetto di adeguamento della linea 880, nel caso non ne sia prevista la dismissione entro il 31/12/2014	- Provincia - ARPA	Entro il 31/10/2014

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termini e scadenze
Adeguamento delle emissioni in atmosfera di solventi	- Provincia - ARPA	Entro il 31/12/2014
Adeguamento della rete degli scarichi idrici	- Provincia - ARPA - SMAT	Entro il 31/12/2014
Esecuzione autocontrolli iniziali sulle emissioni in atmosfera oggetto di modifica dopo la messa in esercizio dell'impianto di rotoconcentrazione e postcombustione COV	- Provincia - ARPA	Entro 60 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto. Almeno 15 giorni prima deve essere comunicata la data di campionamento
Trasmissione dei rapporti di prova con gli esiti degli autocontrolli iniziali di cui sopra	- Provincia - ARPA - Comune	Entro 30 giorni dalla data di effettuazione dei controlli.
Trasmissione della planimetria dello stabilimento aggiornata con le informazioni relative alle gestione delle acque meteoriche.	- Provincia - ARPA - Comune - SMAT	Entro il 31/12/2014
Realizzazione degli interventi di rivestimento del bacino di contenimento dell'area di stoccaggio dei rifiuti pericolosi.	- Provincia	Entro il 31/12/2014 Entro un mese deve essere trasmesso il certificato di collaudo di tenuta idraulica
Comunicazione delle quantità di sostanze e miscele pericolose, ai sensi del d.lgs.334/99, presenti presso lo stabilimento e valutazione delle soglie stabilite per i diversi adempimenti dal d.lgs.334/99 e dalla variante "Seveso" al PTC	- Provincia	In caso di variazioni rispetto alla situazione precedentemente comunicata.
Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee	- Provincia	Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento,
Elaborazione e trasmissione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis) dell'art. 5 del d.lgs. 152/06	- Provincia	Prima dell'aggiornamento dell'AIA successivo all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del d.lgs. 152/06
Prestazione delle garanzie finanziarie stabilite ai sensi dell'art. 29-sexies comma 9-septies del d.lgs. 152/06	- Provincia	Entro 12 mesi dalla sua emanazione, salvo diversi termini stabiliti dallo stesso decreto.

Tab. 18: Comunicazioni previste nel provvedimento

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazione della data di effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in atmosfera	- Provincia - A.R.P.A.	Almeno 15 giorni prima della data di campionamento
Comunicazione della data previste per l'effettuazione degli autocontrolli sulle emissioni in acqua	- Provincia - ARPA - SMAT	Almeno 30 giorni prima della data di campionamento
Presentazione del report ambientale	- Provincia - Comune - A.R.P.A. - SMAT	Entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio. Prima scadenza: 30 aprile 2015.

Tab. 19: Comunicazioni obbligatorie in caso di modifiche, anomalie, incidenti, o dismissioni

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Termine per l'invio
Comunicazioni di modifica dell'installazione	- Modalità specificate nella apposita modulistica	Con almeno 60 giorni di anticipo
Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e della normativa in materia urbanistica	- Provincia - ARPA	Comunicazione preventiva
Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione o in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente	- Provincia - ARPA - SMAT	Avviso immediato
Richiesta di deroga temporanea ai limiti per lo scarico in fognatura	- SMAT	Prima dell'inizio dello scarico in deroga. La possibilità di effettuare lo scarico in deroga è subordinata alla concessione da parte del gestore del servizio idrico integrato
Variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione	- Provincia	Comunicazione entro 30 giorni dalla variazione
Comunicazione di cessazione dell'attività e piano di dismissione dell'installazione	- Provincia - ARPA - Comune - SMAT	Al momento della cessazione definitiva dell'attività